



COMUNE di CAMPI BISENZIO  
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

**REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 73 DEL 26/03/2009  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C. C. N. 102 DEL 27/05/2011  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 18/04/2023

## Sommario

|  |   |
|--|---|
| Art. 1 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione ..... | 2 |
| Art. 2 Ambito di applicazione .....                                    | 2 |
| Art. 3 Attivazione del procedimento per la definizione .....           | 2 |
| Art. 4 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio .....                   | 2 |
| Art. 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente.....                | 3 |
| Art. 6 Invito a comparire per definire l'accertamento .....            | 4 |
| Art. 7 Atto di accertamento con adesione.....                          | 4 |
| Art. 8 Perfezionamento della definizione .....                         | 4 |
| Art. 9 Effetti della definizione .....                                 | 5 |
| Art. 10 Riduzione della sanzione .....                                 | 5 |
| Art. 11 Decorrenza e validità .....                                    | 6 |



**Comune di Campi Bisenzio**  
**Provincia di Firenze**

### **Art. 1**

#### **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune per instaurare un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e diminuzione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19.6.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

### **Art. 2**

#### **Ambito di applicazione**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### **Art. 3**

#### **Attivazione del procedimento per la definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a. a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

### **Art. 4**

#### **Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da



**Comune di Campi Bisenzio**  
**Provincia di Firenze**

comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. Tale condizione deve essere specificata nell'invito trasmesso al contribuente.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
5. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 10, comma 1, è ridotta alla metà<sup>1</sup>.
6. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata<sup>2</sup> fatta salva l'applicazione dei limiti previsti dall'art. 37, comma 1-ter, del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019<sup>3</sup>.

## **Art. 5**

### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento

---

<sup>1</sup> Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 102 del 27/05/2011, in vigore dal 01/01/2011.

<sup>2</sup> Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 102 del 27/05/2011, in vigore dal 01/01/2011.

<sup>3</sup> Comma introdotto con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 17 del 18/04/2023, in vigore dal 01/01/2023.



**Comune di Campi Bisenzio**  
**Provincia di Firenze**

con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico; tale facoltà deve essere indicata in calce all'avviso di accertamento.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

**Art. 6**

**Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo dimostrata impossibilità a presentarsi nella data stabilita. In tal caso il contribuente, entro il giorno lavorativo successivo, è tenuto a presentarsi con idonea documentazione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale, raccolto in un registro, da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

**Art. 7**

**Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

**Art. 8**

**Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dal comma 4.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza,



**Comune di Campi Bisenzio**  
**Provincia di Firenze**

rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando le somme dovute sono superiori ad Euro 2.000,00. Tale modalità di pagamento deve risultare nell'atto di accertamento con adesione per un massimo di 6 rate bimestrali. Sulle somme rateizzate il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione fatta salva l'applicazione dei limiti previsti dall'art. 37, comma 1-ter, del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019<sup>4</sup>.

**Art. 9**  
**Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento, dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponible sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

**Art. 10**  
**Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, secondo quanto stabilito dalla lettera a) del comma 18 dell'art. 1 della L. n. 220/2010 e con i limiti di applicabilità previsti dal comma 21 dello stesso articolo<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Comma introdotto con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 17 del 18/04/2023, in vigore dal 01/01/2023.

<sup>5</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 102 del 27/05/2011, in vigore dal 01/01/2011.



**Comune di Campi Bisenzio**  
**Provincia di Firenze**

2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione dei tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dalla anzidetta riduzione.

**Art. 11**  
**Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2009.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D. Lgs. 19.6.1997, n. 218.